



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4731 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Rossella Avenia, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Labriola, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito
Territoriale per la Provincia di Caserta, Scuola Secondaria di I Grado "P Giannone"
di Caserta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Napoli, presso cui
domiciliano in Napoli, alla via Diaz 11;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del verbale n. 8 della sottocommissione d'esame di stato per gli esami di maturità
2021/2022 sedente presso il liceo classico "Pietro Giannone" di Caserta del
25.6.2022, venuto a conoscenza nell'esistenza e nel contenuto il 18/08/2022 a

seguito della trasmissione avvenuta con atto prot. 2825/V4 avente ad oggetto “inizio delle operazioni di valutazione e di correzione delle prove scritte”;

- del verbale n. 14 della sottocommissione d'esame di stato per gli esami di maturità 2021/2022 sedente presso l'istituto scolastico liceo classico Pietro Giannone di Caserta del 9.7.2022, venuto a conoscenza nell'esistenza e nel contenuto il 18/08/2022 a seguito della trasmissione avvenuta con atto prot. 2825/V4, avente ad oggetto la riunione della stessa commissione per l'attribuzione del voto finale alla candidata, nella parte in cui non viene assegnata alla stessa il punteggio integrativo superiore a 2 punti o un massimo di 5 punti e la votazione finale superiore a 98/100.

Nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione del punteggio integrativo superiore a 2 punti o un massimo di 5 punti e la votazione finale superiore a 98/100.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 15/1/2023:

- del verbale del 29/11/2022 con cui la Commissione conferma all'alunna Avenia Rossella un bonus di 2 punti e un punteggio finale di 98/100, come riportato nel verbale n.14;

-del verbale n. 8 della sottocommissione d'esame di stato per gli esami di maturità 2021/2022 sedente presso l'istituto scolastico liceo classico Pietro Giannone di Caserta del 25.6.2022, venuto a conoscenza nell'esistenza e nel contenuto il 18/08/2022 a seguito della trasmissione avvenuta con atto prot. 2825/V4 avente ad oggetto “inizio delle operazioni di valutazione e di correzione delle prove scritte”.

-del verbale n. 14 della sottocommissione d'esame di stato per gli esami di maturità 2021/2022 sedente presso l'istituto scolastico liceo classico Pietro Giannone di Caserta del 9.7.2022, venuto a conoscenza nell'esistenza e nel contenuto il 18/08/2022 a seguito della trasmissione avvenuta con atto prot. 2825/V4, avente ad oggetto la riunione della stessa commissione per l'attribuzione del voto finale alla candidata, nella parte in cui non viene assegnata alla stessa il punteggio integrativo

superiore a 2 punti o un massimo di 5 punti e la votazione finale superiore a 98/100.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Scuola Secondaria di I Grado "P Giannone" di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha sostenuto gli Esami di Maturità nell'anno 2021/22 presso il Liceo Classico "Pietro Giannone" di Caserta, riportando il voto finale di 98/100 punti. In particolare, la ricorrente ha acceduto agli esami finali con un credito scolastico di 38/40 punti, sostenuto la prima prova scritta con una valutazione di 13/15 e la seconda prova scritta con una votazione di 10/10 ed, infine, superato il colloquio orale brillantemente si da ottenere il massimo del punteggio (25/25).

La sottocommissione d'esame di stato per gli esami di maturità 2021/2022, istituita presso l'istituto scolastico "Pietro Giannone" di Caserta, le attribuiva, tuttavia, con verbale n. 14 del 9/07/2022, un bonus maturità di soli 2/5 punti, che le hanno consentito, come detto, di raggiungere un voto finale di 98/100 punti.

La ricorrente ha impugnato il suindicato verbale, unitamente agli atti in epigrafe indicati, deducendone l'illegittimità ed invocando il proprio diritto ad ottenere un punteggio integrativo superiore a 2 punti o un massimo di 5 punti e con una conseguente votazione finale superiore a 98/100.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimete insistendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 14.11.2022 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati sotto il profilo del dedotto deficit motivazionale e di istruttoria dei provvedimenti impugnati rilevando come l'operato della Sottocommissione di esame appariva in contrasto con il giudizio pressochè ottimo con il quale la candidata veniva ammessa agli Esami di Stato nella relativa scheda valutativa; ordinava, quindi, all'Amministrazione intimata di procedere al riesame della posizione dell'alunna, anche alla luce dei motivi di censura prospettati in sede di ricorso.

L'Amministrazione riesaminava la posizione dell'alunna e, con verbale del 29/11/2022, confermava il bonus di punti 2 ed il punteggio finale di 98/100.

La ricorrente ha, quindi, proposto motivi aggiunti reiterando le censure di illegittimità, manifesta illogicità e difetto di motivazione degli atti impugnati.

Pervenuta alla udienza pubblica del 27 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'art 16 dell'O.M. 65/22 che in ottemperanza al d.p.r. 323/98 ha disciplinato gli Esami di maturità per l'anno accademico 2021/2022, prevede che: "In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì: a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; b) le modalità di conduzione del colloquio; c) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti; d) i criteri per l'attribuzione della lode.

Nel caso che ci occupa, con verbale n. 3 del 30/06/2022, della sottocommissione d'esame di stato per gli esami di maturità 2021/2022, istituita presso l'istituto scolastico "Pietro Giannone" di Caserta, nel richiamare l'O.M. n.65 del 14.03.22, si è prevista la possibilità per la commissione medesima di attribuire un punteggio integrativo fino ad un massimo di 5 punti per i candidati che avessero:

1) Un credito scolastico di almeno 40 punti;

2) Un risultato complessivo nelle prove d'esami pari a 40 punti.

Si è anche espressamente stabilito che “la Commissione, in presenza dei requisiti di cui sopra, integrerà motivatamente il punteggio seguendo una graduazione di merito che terrà conto del credito scolastico e dei punteggi complessivi conseguiti nelle prove d'esame”.

La sottocommissione ha così determinato i criteri che per l'attribuzione del punteggio integrativo (cd bonus maturità):

- Fino a 2 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame compreso tra 80 e 84/100;
- Fino a 3 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame compreso tra 85 e 89/100;
- Fino a 4 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame compreso tra 90 e 94/100;
- Fino a 5 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d'esame da 95 in poi.

All'interno di ogni intervallo, il massimo dell'oscillazione è stato previsto al raggiungimento di almeno tre indicatori tra quelli di seguito elencati:

- Capacità di operare con sicurezza collegamenti interdisciplinari;
- Capacità di arricchire le conoscenze scolastiche con significativi rapporti personali;
- Padronanza linguistica, ricchezza lessicale e capacità espositiva;
- Cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimere valutazioni critiche e personali;
- Cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche, effettuare analisi e sintesi complete, coerenti e approfondite.

Orbene, dal verbale n. 14 del 9 luglio 2022 (all. 5 al ricorso) si evince che la candidata è stata ammessa all'esame di maturità con un credito scolastico di 48 punti, superando le prove di esame con una votazione complessiva di 48 punti.

Viene, infine, indicato il bonus maturità per 2 punti.

E tuttavia, nulla risulta specificato con riferimento alle ragioni sottese alla attribuzione di tale ultimo punteggio integrativo, essendosi limitata la sottocommissione all'attribuzione del suddetto punteggio con il solo numerico e ciò nonostante la ricorrente avesse tutti i requisiti per ottenere un bonus massimo di 5 punti, secondo i criteri predeterminati dalla stessa sottocommissione con il verbale n. 3 sopra citato (doc. 2 allegato al ricorso).

All'interno del verbale n. 3, invero, la sottocommissione aveva espressamente previsto che "All'interno di ogni intervallo, il massimo dell'oscillazione viene attribuito al raggiungimento di almeno tre indicatori tra quelli di seguito elencati"; nulla, tuttavia, viene specificato circa il mancato raggiungimento di questi tre indicatori con la conseguenza che le ragioni dell'azione amministrativa rimangono sconosciute. Non è dato comprendere, infatti, quali indicatori la candidata non avrebbe raggiunto ai fini della attribuzione del bonus nella sua forma massima.

Analogamente è a dirsi per il verbale impugnato con motivi aggiunti, ove l'Amministrazione, in sede di riesame, si è limitata a confermare le proprie determinazioni senza nulla aggiungere sul piano motivazionale.

In giurisprudenza, si è ritenuto che il potere valutativo della commissione in merito alla attribuzione del punteggio integrativo è espressione di giudizio di natura tecnico-discrezionale in quanto tale sindacabile nelle sole ipotesi in cui sussistano contraddizioni, carenze o illogicità manifeste nel procedimento (Cons. St., sez. II, parere 7 marzo 2022, n. 521; sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5618 e sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 213), e se ne è sottolineato la peculiarità consistente nel fatto che la complessa valutazione del candidato si pone all'esito di un percorso di preparazione e maturità dell'alunno, rimessa alla sensibilità ed esperienza del personale docente (Cons. St., sez. I, n. 1286/2019 e sez. VI, n. 3357/2014).

Nel caso di specie, tuttavia, deve rilevarsi un difetto di motivazione in merito alla attribuzione del punteggio integrativo alla ricorrente. Infatti, nei verbali prodotti, pur risultando individuati, in via preliminare, i criteri di attribuzione del punteggio

integrativo, le relative deliberazioni non appaiono motivate – come anche richiesto in maniera specifica dalla citata ordinanza ministeriale e dalla stessa sottocommissione di esame. Né la motivazione specifica del punteggio attribuito alla ricorrente si desume da una predeterminazione di valori (ad es. una griglia) nell’ambito della quale il valore numerico è associato ad uno dei criteri precedentemente individuati; non è dato comprendere, quindi, quale degli indicatori individuati dalla sottocommissione non sia stato raggiunto, risultando tale deficit motivazionale ancora più evidente se rapportato ai risultati brillanti conseguiti dall’alunna non solo nel corso dell’anno scolastico ma anche durante le stesse prove di esame.

Sul punto deve peraltro condividersi la inapplicabilità al caso di specie della regola della sufficienza del voto numerico – come pure sostenuta dalla amministrazione resistente – in presenza del vincolo esplicito posto dal citato comma 9, art. 18, o.m. n. 65 del 2022, in ordine alla motivazione specifica che deve accompagnare ogni deliberazione (cfr. Cons. St., cit., n. 5618/2015, che conferma TAR Lombardia, sez. III, 10 maggio 2013, n. 1240).

Per le suesposte ragioni, appaiono fondate le censure della ricorrente quanto all’assenza, anche alla luce del generale difetto di motivazione rilevato, dei caratteri di logicità, ragionevolezza e coerenza complessiva delle determinazioni assunte dall’amministrazione; il ricorso va, dunque, accolto con annullamento del verbale n. 14 del 9 luglio 2022 e del verbale del 29 novembre 2022 nella parte in cui assegnano immotivatamente alla ricorrente il punteggio integrativo di soli 2 punti senza nulla motivare al riguardo.

L’Amministrazione scolastica resistente dovrà, pertanto, riprovvedere in coerenza con quanto statuito con la presente decisione, al fine di adottare una valutazione, utilizzando i criteri dalla stessa definiti nella seduta del 30 giugno 2022, in conformità a quanto esposto in motivazione.

Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza nella misura indicata in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Rita Luce, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Consigliere

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO